



Via Borgognona, 38 - Roma

STATUTO

Club Italiano del Braille

Indice

Articolo 1. Denominazione	2
Articolo 2. Sede.....	2
Articolo 3. Oggetto sociale	2
Articolo 4. Categorie di Associati.....	2
Articolo 5. Diritti e doveri degli Associati.....	3
Articolo 6. Organi	3
Articolo 7. L'Assemblea Generale degli Associati.....	4
Articolo 8. Presidente.....	5
Articolo 9. Consiglio Direttivo	5
Articolo 10. Collegio dei Probiviri	6
Articolo 11. Sanzioni disciplinari	6
Articolo 12. Patrimonio.....	6
Articolo 13. Esercizio finanziario	6
Articolo 14. Entrate.....	6
Articolo 15. Modifiche dello Statuto	7
Articolo 16. Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche	7
Articolo 17. Votazioni ed elezioni	7
Articolo 18. Scioglimento e devoluzione dei beni.....	8
Articolo 19. Norme di rinvio.....	8

Articolo 1. Denominazione

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383, un'Associazione di promozione sociale denominata: "CLUB ITALIANO DEL BRAILLE", per brevità "C.I.B."

2. L'Associazione, con durata illimitata, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente e direttamente i suoi fini di utilità sociale a favore di associati o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 2. Sede

1. La sede legale dell'Associazione è in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.L.U.S., attualmente in Via Borgognona n. 38.

Articolo 3. Oggetto sociale

1. Scopo dell'Associazione è la promozione, diffusione e sviluppo del sistema di lettura e scrittura Braille.

2. Per perseguire tali scopi, l'Associazione Club Italiano del Braille promuove ed attua, anche convenzionandosi con Enti pubblici e/o privati, le seguenti iniziative:

a) contribuire alla conservazione, all'arricchimento ed alla gestione del museo "Louis Braille" di Coupvray (Francia);

b) organizzare la Giornata Nazionale del Braille istituita con legge 3 agosto 2007 n. 126;

c) raccogliere la maggior quantità possibile di materiale tiflodidattico, allo scopo di potenziare il Museo Italiano del Braille, istituito presso l'Istituto dei Ciechi di Milano;

d) divulgare la conoscenza del sistema di lettura e scrittura Braille;

e) offrire un supporto alle persone affette da minorazioni visive ed ai loro familiari per l'apprendimento del metodo di scrittura e lettura per i ciechi;

f) ispirare e sostenere la ricerca rivolta allo sviluppo del sistema di lettura e scrittura Braille;

g) creare un centro nazionale di documentazione;

h) organizzare conferenze e simposi;

i) organizzare e promuovere corsi di aggiornamento;

l) pubblicare riviste e libri;

m) creare gruppi di studio e di ricerca a livello nazionale ed internazionale.

3. Ogni iniziativa deve essere svolta in modo da non ledere l'immagine delle Istituzioni e dei Soci e la dignità ed il prestigio dell'Associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 4. Categorie di Associati

1. L'Associazione Club Italiano del Braille comprende due categorie di Associati, e precisamente: Soci Fondatori e Soci Ordinari.

2. Soci Fondatori sono gli enti che hanno costituito il C.I.B., ovvero coloro che vi hanno

aderito entro 2 (due) giorni dalla sua costituzione.

3. Soci Ordinari sono le Istituzioni e gli Enti che contribuiscono al funzionamento dell'Associazione. In caso di organizzazioni, ognuna di queste sarà rappresentata, nell'ambito dell'Assemblea Generale, da un rappresentante; ciascuna di tali organizzazioni partecipa alla vita dell'Associazione attraverso il suddetto rappresentante all'uopo designato.

4. Possono ottenere la qualifica di Socio anche gli Enti e le Istituzioni internazionali ed i cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale.

5. L'ammissione del Socio Ordinario viene disposta dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, su domanda scritta del richiedente nella quale quest'ultimo dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/1997, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del richiedente medesimo. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettino gli articoli del presente Statuto, del Regolamento Interno deliberato dal Consiglio Direttivo, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

6. Non è ammessa la figura del socio "temporaneo". La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 5. Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

2. Tutti i Soci hanno uguali diritti; hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

3. Tutti i Soci hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi.

4. Non è eleggibile chi non è nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

5. Tutti i Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario gratuito, senza fini di lucro.

Articolo 6. Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Proviviri.

2. I componenti degli organi elettivi dell'Associazione restano in carica cinque anni, salvo i casi previsti nel presente Statuto, e sono rieleggibili.

3. Le funzioni dei componenti degli organi dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

4. I componenti degli organi elettivi che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

Articolo 7. L'Assemblea Generale degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e determina l'indirizzo della politica associativa.

2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno ed in via straordinaria:

- a) per eleggere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza di tutti i suoi membri;
- b) quando un terzo dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale ne faccia richiesta scritta;
- c) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa. Il Socio iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa, impossibilitato a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci, può delegare per iscritto un altro Socio iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio, comunque, non può ricevere più di due deleghe.

Possono anche presenziare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di parola, i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Salvo quanto previsto per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza degli intervenuti (o rappresentati). La seconda convocazione può avere luogo dopo un'ora dalla prima.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da inviare a tutti i Soci, anche se non in regola con l'iscrizione, almeno venti giorni di calendario prima della data di svolgimento. L'assemblea è valida anche se svolta in teleconferenza purché:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. L'Assemblea:

- a) elegge a scrutinio palese il Presidente dell'Assemblea e tre scrutinatori per le votazioni;
- b) esamina e delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale; in questo caso per deliberare dette modifiche sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati;
- c) discute e vota la relazione sull'attività svolta ed il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente;
- d) discute e vota la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo;
- e) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- f) elegge i componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i supplenti;
- g) vota la sfiducia al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri su mozione proposta da almeno un terzo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte di almeno i due terzi dei presenti comporta la decadenza automatica

dell'Organo.

Articolo 8. Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, tanto di fronte ai terzi che in giudizio e ha la direzione dell'attività associativa.

2. Il Presidente inoltre, oltre a quanto stabilito nel presente Statuto:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- e) provvede autonomamente a resistere in giudizio ed a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- f) firma i documenti contabili unitamente al Tesoriere, il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.

3. Il Presidente, in caso d'assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 9. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si insedia entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea che lo ha nominato ed è costituito da cinque Consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta con invito scritto diramato 8 (otto) giorni prima o, in caso di urgenza almeno due giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- b) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere e l'Istituto Cassiere che provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio medesimo;
- c) propone le modifiche dello Statuto Sociale all'Assemblea Generale dei Soci;
- d) predispose annualmente la relazione sull'attività svolta ed il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- e) predispose annualmente la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f) revoca la qualifica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere ed Istituto Cassiere dallo stesso attribuite;
- g) determina l'entità della quota associativa;
- h) delibera l'acquisto e l'alienazione dei beni mobili ed immobili del C.I.B.;
- i) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni con gli obblighi - ricorrendone i presupposti - di cui all'articolo 5 della citata legge 383/2000;
- j) delibera l'assunzione, in caso di particolare necessità, di lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
- k) nomina i Soci Ordinari;
- l) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 10. Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i Soci di chiara condotta morale, civile ed associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Direttivo.

4. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Articolo 11. Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai Soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l'espulsione.

2. La censura viene irrogata quando il Socio ha tenuto una condotta lesiva dell'Associazione, dei suoi Organi o di Soci.

3. La sospensione viene irrogata al Socio che è stato sanzionato più volte con la censura o che abbia tenuto una condotta gravemente lesiva dell'Associazione, dei suoi Organi o di Soci.

4. L'espulsione viene irrogata nei confronti del Socio che sia stato sospeso più volte o che abbia tenuto una condotta gravemente lesiva dell'Associazione, dei suoi Organi o di Soci, quando sia ritenuta opportuna una sanzione più grave rispetto alla sospensione.

5. Gli atti ed i comportamenti suscettibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti di dirigenti.

Articolo 12. Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui il C.I.B. abbia la proprietà a qualsiasi titolo ed è amministrato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13. Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci che si deve tenere entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del successivo esercizio.

Articolo 14. Entrate

1. Le entrate del C.I.B. sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e/o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi da privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Gli utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Durante la vita dell'Associazione, i proventi delle attività, nonché utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge, non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma debbono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

Articolo 15. Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:

- a) dal Consiglio Direttivo;
- b) da almeno cinque Soci per il tramite del Consiglio Direttivo nel caso in cui non sia ancora convocata l'Assemblea Generale o, viceversa, direttamente al Presidente dell'Assemblea qualora l'argomento sia espressamente previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale stessa.

Articolo 16. Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche

1. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcun'altra carica nel C.I.B. né intrattenere rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con l'Associazione stessa.

2. La carica di componente degli organi del C.I.B. (ad eccezione dell'Assemblea) è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per non vedenti le cui attività siano in palese contrasto con le attività dell'Associazione stessa e con quelle dei Soci Fondatori. Parimenti, la qualifica di Socio del C.I.B. può essere persa per palese incompatibilità tra le attività del Socio stesso e quelle dell'Associazione medesima nonché dei Soci Fondatori.

3. La carica di componente degli organi del C.I.B. (ad eccezione dell'Assemblea) è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro con l'Associazione stessa.

Articolo 17. Votazioni ed elezioni

1. Le votazioni nell'ambito degli Organi avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l'organo, salvo quanto disposto per l'Assemblea Generale dei Soci.

3. E' approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior

numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all'Associazione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. In caso di dimissioni o di vacanza comunque determinata negli Organi del C.I.B., si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti; qualora detto subentro non fosse possibile, la prima Assemblea utile provvederà alla nomina del componente o dei componenti dimessi o mancanti. E' fatto comunque salvo quanto specificato al precedente articolo 7 (sette) con riguardo all'ipotesi di vacanza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Le candidature devono essere presentate dagli interessati prima dell'inizio delle operazioni di voto. In caso di assenza o impedimento, agli interessati è consentito presentare la propria candidatura anche per iscritto.

7. Le preferenze espresse non possono superare il numero dei componenti l'organo da eleggere, pena l'annullamento di tutte le preferenze espresse.

8. Lo spoglio dei voti viene effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno tre membri.

9. Coloro che risultano eletti, entro quindici giorni dalla comunicazione della proclamazione dell'elezione devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e politici e la loro non incompatibilità. L'assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione.

10. Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza e la libertà del voto.

Articolo 18. Scioglimento e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di cessazione od estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19. Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2000 n. 383 - Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ed alle disposizioni del codice civile.